

COMUNE DI TIGLIETO
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO TEMPORANEO
DELL'AREA VERDE ATTREZZATA
DI PROPRIETÀ COMUNALE
IN LOCALITÀ ACQUABUONA

approvato con deliberazione consiliare n.40 del 18/12/2024

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto i criteri generali, le modalità e le condizioni per l'uso temporaneo e non esclusivo da parte dei cittadini, singoli o associati, dell'area verde attrezzata sita in località Acquabuona.
2. Per area verde attrezzata, nel prosieguo semplicemente "area", si intende lo spazio polivalente sito in via San Gottardo SN nella frazione di Acquabuona, comprensivo di tenda-struttura e blocco servizi (WC disabili, servizi igienici pubblico, servizi igienici staff, palco e magazzino), meglio raffigurata in dettaglio negli allegati planimetrici a) e b).
3. Il Comune di Tiglieto, nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo Statuto e dalle leggi, favorisce la più ampia fruibilità delle sale e degli spazi di proprietà comunale al fine di:
 - a. promuovere e stimolare iniziative volte allo sviluppo culturale e sociale della comunità tigliese;
 - b. favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.

CAPO II CRITERI E MODALITÀ PER L'UTILIZZO DELL'AREA

Art. 2 – Criteri per la concessione dell'area

1. L'area è concessa per attività di pubblico interesse non in contrasto con le finalità istituzionali dell'Ente; in particolare, si evidenziano i seguenti ambiti:
 - a. cultura, tutela e valorizzazione dei beni artistici, bibliografici, monumentali e storici;
 - b. attività ricreative, di intrattenimento e del tempo libero;
 - c. attività educative e formative;
 - d. attività di promozione dello sport e tutela della salute;
 - e. interventi a favore della condizione giovanile;
 - f. promozione e incentivazione di iniziative dirette allo sviluppo dei processi democratico-partecipativi;
 - g. iniziative che favoriscano la partecipazione dei cittadini alla vita associativa e al dibattito politico, elementi essenziali per la piena realizzazione dei diritti civili e politici dei cittadini;
 - h. attività informative dirette alla cittadinanza.
2. L'area non può essere utilizzata per iniziative che perseguano finalità di natura lucrativa o commerciale. L'utilizzo dello spazio pubblico che comporti anche la vendita di oggetti, gadget et similia e/o avente carattere professionale deve essere espressamente autorizzato dalla Giunta Comunale.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di verificare l'idoneità della richiesta in rapporto al tipo di attività proposta.
4. La concessione dell'area deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

5. Nel caso in cui vengano inoltrate più richieste per lo stesso periodo, si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande all'Ufficio Protocollo del Comune, salva, in ogni caso, la valutazione discrezionale dell'Amministrazione in relazione alla particolare rilevanza del progetto, alla rispondenza di quest'ultimo con le finalità pubbliche e gli interessi generali.

Art. 3 – Modalità di presentazione delle istanze di concessione

1. La richiesta di utilizzo temporaneo dell'area va indirizzata al Comune di Tiglieto e deve pervenire al Protocollo dell'Ente, di norma, 15 giorni prima della data di utilizzo.

2. Al fine di consentirne adeguata valutazione, la richiesta deve essere opportunamente motivata e devono essere illustrati il tema e l'oggetto dell'iniziativa, fornendo eventuale documentazione informativa, compresa la bozza del materiale pubblicitario eventualmente predisposto per la diffusione della stessa.

3. La richiesta deve in ogni caso contenere:

- a. le complete generalità e/o l'esatta denominazione dell'ente, associazione, organizzazione, società richiedente;
- b. l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
- c. la durata dell'utilizzo, con indicazione degli orari di inizio e fine; nel caso di utilizzo per più giorni, va precisato l'intero periodo, compresi i giorni per l'eventuale allestimento e ripristino;
- d. formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - a utilizzare l'area con la massima cura e diligenza;
 - a riconsegnarla nello stato in cui si trovava all'inizio dell'uso;
 - a segnalare tempestivamente al responsabile del settore competente ogni danno che si possa verificare all'area o alle persone che vi accedono;
 - ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'area e a quanto in essa contenuto, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della stessa;
 - a sollevare il Comune di Tiglieto, quale proprietario dell'area, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo della stessa;
 - a pagare le tariffe stabilite dalla Giunta comunale per l'utilizzo dell'area;
 - ad assicurare la sorveglianza da parte del richiedente o di persona/e autorizzata/e;
 - a munirsi di tutte le autorizzazioni, permessi o comunque quanto prescritto dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento dell'attività per cui l'area è concessa;
 - a utilizzare l'area esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso della stessa;
 - a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie all'area concessa senza il consenso scritto del Comune di Tiglieto;
 - a contenere rigorosamente l'affluenza del pubblico nell'area entro i limiti di capienza prefissati dall'amministrazione comunale in relazione alla natura dell'evento;
 - a prendere visione e rispettare le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 4 – Procedura di rilascio autorizzazione

1. L'ufficio competente, effettuata l'istruttoria, procede al rilascio dell'autorizzazione, di norma almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'utilizzo.
2. Il rilascio di tale autorizzazione avviene previa presentazione della ricevuta attestante il versamento della tariffa d'uso dovuta.
3. Il settore comunale competente organizza con personale proprio o incaricato la consegna dell'area.

Art. 5 – Disdette o revoche

1. Il richiedente è tenuto a inviare eventuale disdetta almeno 5 giorni lavorativi prima dell'evento; in caso di disdetta intempestiva, il richiedente sarà tenuto comunque al pagamento della tariffa.
2. L'Amministrazione può revocare la disponibilità già rilasciata per esigenze sopraggiunte o motivi tecnici.

Art. 6 – Modalità d'uso

1. L'area deve essere utilizzata dal concessionario con la massima cura e diligenza, onde evitare ogni possibile danno all'immobile, agli impianti, agli arredi e alle attrezzature.
2. L'area viene utilizzata nelle condizioni di funzionalità in cui normalmente si trova.
3. Ogni qualvolta si renda opportuno l'uso di arredi e impianti diversi da quelli di corredo, i concessionari provvederanno in proprio, previa autorizzazione dell'Ente ai fini dell'accertamento della rispondenza alle normative vigenti.
4. Al termine della concessione, l'area deve essere riconsegnata libera e nelle stesse condizioni nelle quali era stata presa in consegna.
5. L'Amministrazione non risponde delle cose e oggetti eventualmente abbandonati nell'area, né degli oggetti e/o opere esposte in occasione di mostre e rassegne.
7. È in ogni caso vietata la subconcessione a qualsiasi titolo dell'area a favore di terzi.

Art. 7 – Responsabilità del concessionario

1. I firmatari della richiesta di concessione in uso dell'area assumono personalmente e in solido con l'ente, l'associazione o l'organizzazione che rappresentano, le responsabilità connesse all'utilizzo, alla custodia e alla conservazione dell'area.
2. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità in ordine a danni che possano derivare a materiale, attrezzature e altri oggetti di proprietà dell'ente, dell'associazione,

dell'organizzazione ovvero del singolo soggetto privato, che vengano rinvenuti incustoditi nell'area al termine della manifestazione.

3. L'ente, l'associazione, l'organizzazione o il singolo soggetto privato sono tenuti a denunciare immediatamente all'Amministrazione comunale ogni danno o malfunzionamento rilevato nell'area concessa in uso.

4. Qualora all'area venissero arrecati danni materiali che comportino spese per l'Amministrazione comunale, il rimborso delle medesime verrà addebitato all'ente, all'associazione, all'organizzazione o al singolo soggetto privato al quale sia stato concesso l'utilizzo dell'area.

5. In ipotesi di accertato abuso nell'utilizzo dell'area, l'Amministrazione comunale potrà revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione concessa.

6. Nel caso di ripetuto cattivo uso dell'area, l'Amministrazione comunale si riserva di non concedere più l'uso della stessa ai soggetti che ne risultassero responsabili, fatta salva ogni ulteriore iniziativa a tutela dei diritti ed interessi dell'Amministrazione comunale.

Art. 8 – Tariffe d'uso e agevolazioni

1. Il richiedente è tenuto a corrispondere una tariffa onnicomprensiva, il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta comunale, tenuto conto delle spese e dei costi di investimento e gestione dell'area.

2. In caso di richiesta dell'area per uso continuativo, la Giunta comunale, valutata la richiesta in tal senso del proponente, può accordare una tariffa forfettaria.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 – Inosservanze e sanzioni

1. In caso di morosità nel pagamento degli importi dovuti non verrà rilasciata alcuna ulteriore concessione all'utilizzo dell'area fino a totale estinzione del credito.

2. In caso di violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il responsabile del settore che ha concesso l'utilizzo dell'area procede alla contestazione delle violazioni e alla richiesta di risarcimento dell'eventuale danno, assegnando un termine di 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorso il quale decide con provvedimento definitivo.

3. In caso di accertata violazione delle prescrizioni, modalità e criteri definiti nel presente Regolamento, potrà essere preclusa all'utilizzatore dell'area la possibilità di ottenere nuove disponibilità per il periodo di due anni, conteggiati dalla data di notifica del provvedimento definitivo.

Art. 10 – Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione.

2. Si intendono abrogate tutte le disposizioni precedenti incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.